



TRIBUNALE DI CAGLIARI

Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice dott.ssa Valeria Pirari, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 7778 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2012 promossa da

_____ elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Valentina Tosini che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma.

resistente- contumace

e con la partecipazione del

Pubblico Ministero - SEDE

intervenuto per legge

All'udienza del 27 maggio 2013, la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti conclusioni: *"Voglia il Tribunale dichiarare nullo e/o annullare e/o disapplicare il provvedimento della commissione territoriale del 26 giugno 2012 (notificato in data 6 ottobre 2012), accertando e dichiarando il diritto della ricorrente ad essere riconosciuta rifugiata ai sensi dell'articolo 32 D.L.vo 25/2008, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 11 del D.L.vo 251/2007.*

in subordine, dichiarare nullo e/o annullare e/o disapplicare il provvedimento della commissione territoriale, accertando e dichiarando il diritto della ricorrente al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a, D.L.vo 25/2008 e degli articoli 14 e 17 del D.L.vo 251/2008, con la conseguenza di legge.

in ulteriore subordine, riconoscere in capo alla ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, D.L.vo 28 gennaio 2008 n. 25 e del richiamato articolo 5, comma 6, nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.L.vo 286/98;

con vittoria di spese e onorari del giudizio ed istruzione le spese a favore del sottoscritto procuratore".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22 ottobre 2012, eccependo preliminarmente
l'inefficacia e/o nullità del provvedimento impugnato in quanto non tradotto in una lingua comprensibile a lei, ha impugnato la decisione adottata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma nella seduta del 26 giugno 2012 in Roma (notificata all'odierna ricorrente il 6 ottobre 2012) che aveva rigettato la sua istanza volta al riconoscimento della protezione internazionale.

A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale domandate in via gradatamente subordinata, lamentando l'omessa compiuta valutazione da parte della Commissione Territoriale della posizione soggettiva della ricorrente, così violando precetti costituzionali nonché della normativa nazionale e internazionale in materia, sia in relazione al diniego del riconoscimento dello *status* di rifugiato che del diritto alla protezione sussidiaria e al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In fatto, la stessa, premesso di essere nata a Ondo State, in Nigeria, e di essersi trasferita nel 2002 a Lagos State dove aveva lavorato come sarta, ha asserito che un'amica, di nome che spesso le commissionava del lavoro, le aveva chiesto di seguirla e le aveva fatto bere una bevanda che le aveva fatto perdere i sensi, che successivamente si era trovata legata all'interno di un'auto assieme ad altre persone, che, dopo quattro giorni di viaggio, era arrivata in Libia nel 2010 dove aveva appreso di essere destinata alla prostituzione, come di fatto avvenuto, e che infine, destinata all'Italia, era stata minacciata dall'amica - che le aveva strappato i capelli e le unghie - la quale le aveva chiesto i nomi dei suoi familiari e le aveva detto che avrebbe fatto riti woodoo a causa dei quali sarebbe morta in caso di mancato pagamento, dandole anche l'indirizzo di una donna in Italia dalla quale si sarebbe dovuta recare per continuare a svolgere l'attività di prostituta.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica, rimanendo dunque contumace.

La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da è suscettibile di accoglimento per quanto di ragione, nei termini di seguito esposti.

§§§

Si deve preliminarmente rilevare come non costituiscano oggetto del presente giudizio gli eventuali vizi formali del provvedimento della Commissione Territoriale: infatti, il Tribunale, chiamato ad esaminare la domanda di riconoscimento della protezione internazionale in seguito al diniego dell'autorità amministrativa, è tenuto a procedere ad un riesame della richiesta verificando *ex novo* la sussistenza dei requisiti alla base del diritto azionato al fine di accertare il diritto stesso.

Circa l'omessa traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile al ricorrente, deve in particolare evidenziarsi come la Suprema Corte in tema di decreto di espulsione abbia concluso per la nullità del provvedimento (cfr. Cass. n. 13032/04; Cass. n. 17253/05; Cass. n. 23216/05; Cass., n. 6978/07; Cass. n. 7564/08), mentre la

giurisprudenza amministrativa, in tema di diniego del permesso di soggiorno, abbia affermato che la mancata traduzione dell'atto in lingua conosciuta al destinatario non vizi il provvedimento ma esclusivamente la sua comunicazione (Cons. Stato n. 2199/06; Cons. Stato n. 2518/06; Cons. Stato n. 2762/06; T.A.R. Liguria Genova n. 382/06; T.A.R. Sicilia Palermo n. 1043/06; T.A.R. Puglia Bari n. 1768/06; T.A.R. Toscana Firenze n. 2520/06).

La Corte Costituzionale, infine, pronunciata con la sentenza n. 198 del 2000 in relazione alla legittimità costituzionale dell'art. 13 co. 8, D.Lgs. 286/98, nella parte in cui non consentiva l'opposizione tardiva al decreto di espulsione da parte dello straniero che non avesse avuto conoscenza, senza colpa, del suo esatto contenuto, ha stabilito che qualsiasi atto diretto ad incidere sulla sfera giuridica dello straniero deve essere dallo stesso concretamente conoscibile e che *"nell'ipotesi di ignoranza senza colpa del provvedimento di espulsione - in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di traduzione dell'atto - debba ritenersi non decorso il termine"*.

Alla stregua di quanto detto, deve ritenersi che l'omessa traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dallo straniero non comporti l'illegittimità dell'atto ma la mera irregolarità della sua comunicazione, con la conseguenza che, violando i diritti di difesa dello straniero, non potrebbe determinare la decorrenza dei termini stabiliti dalla legge per la sua impugnazione.

E poiché nel caso di specie tale diritto non è stato violato, stante la tempestiva proposizione del ricorso, l'eccezione sollevata deve essere rigettata.

Nel merito, occorre in particolare verificare se nel caso in esame sussistano i requisiti stabiliti dal d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, il quale ha disciplinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95).

L'art. 2 lett. e), in particolare, stabilisce, alla stregua di quanto contenuto nella Convenzione di Ginevra, che rifugiato è il *"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno"*.

Gli artt. 7 e 8 del medesimo d.lgs. definiscono gli atti e i motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, stabilendo, tra l'altro, che devono essere sufficientemente gravi per natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica o di provvedimenti legislativi o giudiziari discriminatori.

L'art. 2, lett. g), del D.lvo n. 251/2007, stabilisce poi che la protezione sussidiaria possa essere concessa al cittadino straniero, che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, quando *"sussistano fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito nel presente decreto"* e che non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto paese.

Per grave danno, ai sensi dell'art. 14 del D.lvo citato, deve intendersi il rischio effettivo di subire:

1. la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
2. la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine;
3. la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato all'interno o internazionale.

L'art. 16 del D.lvo citato stabilisce tuttavia che lo *status* di protezione sussidiaria è escluso quanto sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:

- abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
- abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni e nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;
- si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli artt. 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
- costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine o la sicurezza pubblica.

Tutto ciò premesso in ordine ai presupposti per il riconoscimento dello *status*, deve essere richiamata la giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale *"il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati"* (Cass. sez. 1, n. 18353 del 23/08/2006).

Lo stesso art. 3, comma 5, del D.lgs. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda.

Qualora, invece, taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il

richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla: e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Non può ritenersi, quindi, che il richiedente protezione sia esonerato dalla prova, come in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 26278/05; n. 18353/06), sebbene le Sezioni unite abbiano precisato che i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il dlgs n. 251 del 2007, cosicché l'autorità amministrativa esaminante e il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria (Sez. U, n. 27310 del 17/11/2008).

Più in particolare, secondo la Corte, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del "*fumus persecutionis*" a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del "*fumus persecutionis*" può essere fondata anche su elementi di valutazione personale tra i quali la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. Sez. I, 23/12/2010, n. 26056).

Ed è proprio alla stregua delle allegazioni del ricorrente che può affermarsi la riferibilità allo stesso del *fumus persecutionis* idoneo a consentire il riconoscimento dello status di rifugiato richiesto in via principale.

Il ricorrente, davanti alla Commissione territoriale ha infatti riferito di essere stata indotta alla prostituzione con la violenza, come evidenziato sopra, confermando le medesime circostanze anche all'udienza dell'8.4.2013.

Il racconto offerto dalla ricorrente, mai contraddittorio e ricco di particolari, deve perciò considerarsi del tutto attendibile, sicché, pur mancando riscontri oggettivi idonei ad avvalorare le allegazioni della stessa, in assenza di elementi tali da far reputare diversamente, deve trovare applicazione il principio della diligenza e della buona fede, con conseguente concessione del beneficio del dubbio.

Alla stregua di quanto riferito dalla ricorrente, può dirsi che sussistano i presupposti per il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato, essendo evidente che un suo rientro in patria la esporrebbe al concreto pericolo di subire persecuzione per motivi di genere.

Il timore di un pericolo siffatto non può nel caso di specie considerarsi astratto, ma deve reputarsi concretamente esistente, posto che la stessa è stata tratta in Libia con la forza ed è stata poi destinata all'Italia perché proseguisse nell'attività di prostituzione alla quale era stata inizialmente costretta.

Al riguardo deve osservarsi quanto segue.



Risulta, in particolare, dal rapporto annuale 2011 di Amnesty International sullo Stato della Nigeria, che *“la polizia ha continuato a commettere violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni illegali, torture e altri maltrattamenti e sparizioni forzate; il sistema giudiziario è risultato sottofinanziato e caratterizzato da ritardi; le prigioni sono sovraffollate; la maggioranza dei reclusi sono detenuti in attesa di processo, alcuni da molti anni, il braccio della morte conta all'incirca 920 persone, molte condannate al termine di processi iniqui”*.

Sono descritte gravi le situazioni dello Stato di Plateau e di Abia, ma, in particolare, *“la situazione della sicurezza nel Delta del Niger è peggiorata nel corso dell'anno. Difensori dei diritti umani e giornalisti hanno continuato a subire intimidazioni e vessazioni. La violenza sulle donne è rimasta diffusa e il governo non ha provveduto a tutelare i diritti dei minori. In tutto il paese sono proseguiti gli sgomberi forzati; (.....) gruppi armati e bande hanno rapito decine di lavoratori del settore petrolifero e i loro familiari, bambini compresi, e hanno attaccato diversi impianti. Le forze di sicurezza, compresi i militari, hanno continuato a commettere violazioni dei diritti umani nel Delta del Niger, come esecuzioni extragiudiziali, torture e altri maltrattamenti e distruzione di abitazioni”*.

Anche nel sito internet del Ministero degli esteri italiano, la situazione della sicurezza è descritta come estremamente precaria e caratterizzata da diffusi atti di criminalità nelle principali città; particolarmente indicate come zone a rischio sono la regione del delta del Niger, alcuni Stati del nord ove è presente ed attuale tanto il rischio di atti di terrorismo, sia di matrice islamista che separatista, quanto il rischio di violente sommosse di matrice etnico-religiosa, che hanno causato migliaia di vittime, inclusi donne e bambini; attentati hanno avuto luogo da parte del gruppo islamico Boko Haram, anche alla vigilia di Natale a Maiduguri nello Stato di Borno, nella periferia di Abuja e a Jos, e violenze diffuse, dirette in particolare contro le forze dell'ordine, si sono verificate successivamente anche nello Stato di Bauchi e recentemente (a gennaio di quest'anno) a Kano; violenze e disordini si sono verificati anche a seguito delle elezioni generali svoltesi nell'aprile 2011, le quali hanno causato vittime e sfollati temporanei, infine, la situazione della sicurezza è descritta come a rischio nella metropoli di Lagos e nella capitale Abuja.

Questa situazione che ha interessato soprattutto il Nord della Nigeria (a prevalenza musulmana), a causa degli attacchi del gruppo fondamentalista islamico Boko Haram contro le istituzioni governative e i cristiani del Nord, si sta estendendo anche al Sud (a prevalenza cristiana) interessato da disordini nella città di Benin City durante i quali sono morte diverse persone nel corso di un attacco contro i musulmani, una moschea e una scuola coranica (a gennaio di quest'anno).

Ulteriori recenti reports sulla situazione della Nigeria (v. Agenzia NEV 11.01.2012; Atlas, articolo di Maria Scaffidi 11.01.2012) riferiscono che la Nigeria *“è nel caos”* a causa di gravi scontri tra civili e forze armate e degli attentati terroristici sferrati il giorno di Natale.

Un nuovo rapporto di Amnesty International, intitolato *“Nigeria, nessuna giustizia per i morti”*, pubblicato il 5 febbraio 2013, riferisce di centinaia di casi di uccisioni da parte delle forze di polizia nigeriane che distruggono ogni anno altrettante famiglie, senza lo

svolgimento di indagini efficaci a causa delle carenze del sistema giudiziario del paese. Il report sopra richiamato evidenzia che la mancanza d'indagini ("in molti casi l'identità della vittima non è nota alla polizia, che s'impegna assai poco per rintracciarla: il corpo viene registrato come appartenente a "sconosciuto" e le famiglie vengono spesso lasciate senza risposta") contribuisce alla vasta impunità di cui beneficiano gli agenti di polizia anche quando è palese l'uso illegale della forza ("In molti casi di omicidi da parte della polizia non si è fatto praticamente nulla per chiamare gli autori a rispondere del loro operato").

La vicedirettrice di Amnesty International per l'Africa ha dichiarato che "nonostante le norme internazionali e quelle nazionali richiedano l'apertura di indagini in questi casi, la situazione è tale che gli autori di questi crimini finiscono per farla franca".

L'ultimo rapporto di Amnesty International denuncia che la lotta al gruppo armato islamico Boko Haram ha portato a una lunga serie di violazioni dei diritti umani: centinaia di persone detenute in condizioni disumane, tra stazioni di polizia e campi di concentramento improvvisati, con l'accusa di far parte o essere sostenitori della banda terrorista.

Gli ex detenuti intervistati hanno parlato di percosse con cavi elettrici e di prigionieri lasciati per giorni senza cibo né acqua. Le violazioni più gravi si sarebbero consumate a Maiduguri, città di oltre un milione di abitanti nell'estremo nord-est del Paese, roccaforte di Boko Haram, i cui attacchi, secondo l'Associated Press, hanno causato almeno 720 morti dall'inizio dell'anno, che si aggiungono ai 450 del 2011.

"La Nigeria e il suo popolo", si legge nel rapporto di Amnesty, "sono oggi intrappolati in una spirale di violenza".

Il Paese, il più popoloso del continente africano, era già diviso a metà, tra un nord in prevalenza musulmano e le regioni meridionali di religione cristiana. Il terrorismo islamico, insieme alle rappresaglie dei cristiani, sta accentuando questa spaccatura e rappresenta la principale zavorra per l'economia nigeriana.

Considerata la situazione in Nigeria, gli scontri dovuti a questioni religiose, l'assenza di tutela, le violenze perpetrate nei confronti delle donne e la particolare situazione personale della ricorrente, si ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere in favore di quest'ultima lo status di rifugiato.

In considerazione della contumacia del resistente, le spese del giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

- 1) riconosce a _____, nata il _____ in Nigeria, lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 2, lett. e), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
- 2) dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti.

Cagliari, 6.6.2013.

IL QUANTO
(Dott.ssa)



Deposito in Cancelleria
il 17
L. 17/06/2013

Il Giudice
dott.ssa Valeria Pirari

